Sentenza n.

89/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini Presidente

Marco Scognamiglio Primo referendario relatore

Khelena Nikifarava Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63327 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- GIANNERINI Lorenzo, C.F. GNNLNZ93T26L833R, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. 02541880460 – PEC giannerini.lorenzo@pec.it – sede Via Adua 10, Viareggio), nato a Viareggio il 26 dicembre 1993 e residente a Pisa, Piazzale Ravenna n. 8;

- GROSSI Gina, c.f. GRSGNI73P47A561L, nata a Montecatini Terme il 7 settembre 1973 e residente a Pescia, in Via 8 Settembre 1944 n. 16E, PEC: gina.grossi@mpspec.it – gina.grossi@pec.it

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 9 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario Giacomo Vannacci: il relatore Primo Referendario Marco Scognamiglio, il Vice Procuratore Generale Fabio Alpini e per i

convenuti erano presenti gli avv.ti Mariafrancesca Scirpa (in sostituzione dell'avv. Matteoni) e Jacopo Michi (in sostituzione dell'avv. Pandolfi)

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale ha convenuto in giudizio il signor Lorenzo Giannerini (in proprio e quale titolare di omonima impresa individuale) e la signora Gina Grossi (consulente professionista), chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale, quantificato in 20.188,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

1.1. Secondo la ricostruzione della Procura, i fatti si inseriscono all'interno di un sistema fraudolento – emerso a seguito di indagini della Guardia di Finanza e della Procura Europea (EPPO) – volto a ottenere indebitamente contributi pubblici erogati dalla Regione Toscana, nell'ambito del bando POR FESR 2014-2020 – Azione 3.5.1, destinato al sostegno dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali.

1.2. Secondo la tesi accusatoria, il sig. Giannerini, titolare di un'impresa individuale di fabbricazione mobili per arredo domestico, ha presentato in data 17 luglio 2019 una domanda di finanziamento di 24.500,00 euro ottenendo un anticipo pari a 19.600,00 euro, erogato il 2 gennaio 2020, per l'acquisto di un veicolo nuovo e di attrezzatura varia. Alla domanda avrebbe allegato un "preventivo" consistente in una mera stampa dal sito internet del produttore, privo dei requisiti formali essenziali (carta intestata, destinatario, personalizzazione, data

di consegna, sottoscrizione). Secondo l'accusa, si trattava dello stesso documento già utilizzato per l'ottenimento di analogo finanziamento da parte dell'impresa individuale Baciu Maria Loredana. Come sarebbe dimostrato dal fatto che nel fascicolo sequestrato alla Grossi la stampa era stata rinvenuta con i margini superiore e inferiore tagliati, proprio allo scopo di occultare la provenienza dal sito web e l'identità del precedente utilizzatore.

In violazione degli obblighi previsti dal bando, il convenuto – dopo aver ottenuto plurime proroghe – non ha mai presentato la rendicontazione delle spese. A seguito della revoca disposta dalla Regione Toscana per mancata realizzazione dell'investimento, con decreto dirigenziale n. 16578 del 17 settembre 2021, non ha restituito le somme percepite, che sono state iscritte a ruolo in data 10 giugno 2022.

1.3. Secondo la Procura, la sig.ra Grossi non sarebbe stata una mera consulente, ma la vera e propria ideatrice ed esecutrice dell'intero sistema fraudolento. L'accusa infatti le contesta di avere:

detenuto le credenziali e le firme digitali dei beneficiari, utilizzandole per predisporre e firmare digitalmente domande e dichiarazioni false;

materialmente curato l'inserimento delle richieste di finanziamento, la predisposizione di preventivi contraffatti (come nel caso in esame, in cui ha tagliato i margini della stampa per nasconderne l'origine) e la richiesta di proroga per conto del Giannerini;

ricevuto compensi dai percettori dei contributi, configurandosi come beneficiaria di fatto delle somme pubbliche;

gestito interi "cluster" di richiedenti, come sarebbe dimostrato da una

mail dell'11 febbraio 2020 – rinvenuta nel corso delle perquisizioni – in cui riepilogava scadenze e documentazione necessaria per le pratiche del "cluster romeno".

La Procura sottolinea che la sig.ra Grossi è già raggiunta da un procedimento penale della Procura Europea e che nel suo studio sono stati sequestrati numerosi fascicoli contenenti firme digitali dei beneficiari e documenti contraffatti, spesso in modo grossolano.

1.4. Quanto al convenuto Giannerini, la Procura ritiene che il rapporto di servizio sussista in quanto è stato percettore diretto del finanziamento pubblico. Trattandosi di impresa individuale, non vi sarebbe alcuna separazione tra l'impresa e la persona fisica, con totale coincidenza della responsabilità patrimoniale.

La Procura gli contesta una condotta dolosa. Il convenuto avrebbe agito con coscienza e volontà: ha presentato una domanda con un preventivo fittizio, omesso ogni rendicontazione, richiesto proroghe motivate da ragioni prive di riscontro e, di fatto, mai dato concreta attuazione al progetto imprenditoriale (proseguendo nel rapporto di lavoro stagionale presso l'azienda di famiglia, non avendo mai acquistato il furgone, e risultando le poche fatture emesse dall'impresa di importo irrisorio e riferite a servizi non coerenti con l'attività dichiarata). L'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese il 14 ottobre 2025, prima del termine utile per la legittima conservazione del finanziamento, circostanza che costituirebbe già di per sé violazione di una clausola del bando.

Tale comportamento – secondo l'accusa – dimostra l'assenza, fin

dall'inizio, della volontà di realizzare l'investimento proposto, configurando uno sviamento delle risorse pubbliche.

1.5. Per la sig.ra Grossi, la Procura sostiene il rapporto di servizio su un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la convenuta ha svolto attività preparatorie e istruttorie indispensabili per l'ottenimento del finanziamento, venendo in rilievo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. nn. 14436/2018 e 1994/2022) che estende la giurisdizione contabile al privato che si sia inserito di fatto nell'iter procedimentale dell'amministrazione, concorrendo alla produzione del danno erariale. In secondo luogo, la convenuta sarebbe stata, nei fatti, una beneficiaria sostanziale del contributo.

Secondo la Procura, senza l'intervento decisivo e fraudolento della sig.ra Grossi – che ha organizzato il sistema, predisposto la documentazione falsa (incluso il taglio dei margini del preventivo per occultarne la provenienza) e gestito la pratica sin dalla fase iniziale – il sig. Giannerini non avrebbe potuto ottenere né trattenere il finanziamento. La condotta della consulente sarebbe quindi condizione necessaria del danno, concorrendo in modo paritario con quella del percettore.

La Procura contesta quindi anche alla sig.ra Grossi una condotta dolosa, evidenziando come il suo ruolo non si sia limitato alla fase di rendicontazione, ma abbia permeato l'intero procedimento, fin dalla richiesta. La Procura ritiene che elementi come il possesso delle credenziali altrui, la gestione materiale delle pratiche, la mail di coordinamento, il numero di episodi fraudolenti in cui è coinvolta e il

ritrovamento della stampa del preventivo con i margini tagliati nel suo fascicolo provino il comune e originario intento fraudolento, preordinato allo sviamento dei finanziamenti.

1.6. Per tali ragioni, la Procura chiede la condanna in solido dei due convenuti al pagamento di 20.188,00 euro oltre rivalutazione e interessi.

2. Il convenuto Lorenzo Giannerini si è regolarmente costituito, eccependo in via preliminare la nullità della notifica e l'intervenuta prescrizione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'addebito.

A sostegno delle proprie domande, la difesa ha svolto le seguenti eccezioni e deduzioni.

2.1. Innanzitutto, che la Procura avrebbe erroneamente notificato la citazione al Giannerini a mezzo dell'UNEP di Lucca ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nonostante l'impresa all'epoca fosse ancora attiva.

2.2. Quanto alla prescrizione, la difesa ha osservato che il termine quinquennale della pretesa erariale sarebbe decorso dal 17 settembre 2021, data del decreto di revoca del finanziamento, mentre il primo atto interruttivo – l'invito a dedurre – si sarebbe perfezionato nei confronti del convenuto solo successivamente al decorso del quinquennio.

2.3. Nel merito, la difesa ha dedotto che l'atto di citazione non specificherebbe né proverebbe quali attività concrete avrebbe posto in essere il Giannerini che, in quanto privo di specifiche competenze nella gestione di queste procedure, si sarebbe affidato integralmente alla consulente.

2.4. Eccepisce inoltre il concorso del fatto colposo della stessa Regione Toscana e dell'ente gestore Fidi Toscana, che avrebbero concesso il finanziamento e l'acconto senza una adeguata istruttoria, omettendo i necessari controlli.

2.5. Evidenzia che il credito vantato dalla Regione Toscana è già stato iscritto a ruolo ed è oggetto di cartella esattoriale, sicché la condanna al risarcimento del danno costituirebbe una inammissibile duplicazione di una pretesa già munita di titolo esecutivo.

2.6. Rimarca inoltre la grave situazione di sovraindebitamento in cui versa il convenuto, il quale ha presentato istanza di accesso alla procedura di esdebitazione.

2.7. Quanto al procedimento penale richiamato dalla Procura, esso sarebbe relativo a un altro finanziamento di 25.000,00 euro e, per tale procedimento, il Giannerini ha definito la propria posizione mediante applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

3. Anche la convenuta Gina Grossi si è regolarmente costituita, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la prescrizione e, nel merito, chiedendo l'assoluzione da ogni addebito, ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'eventuale condanna ai soli compensi percepiti pari a 401,60 euro.

3.1. La difesa richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentt. nn. 23599, 23600, 23601/2010 e 1781/2011), secondo cui la giurisdizione contabile risulta estensibile ai privati limitatamente ai soggetti che abbiano effettivamente gestito

denaro pubblico, mentre la sig.ra Grossi sarebbe un mero professionista esterno, terzo rispetto sia all'Amministrazione erogante sia al percettore del contributo, che si sarebbe limitata a svolgere tale incarico per conto della ditta

La difesa ha contestato espressamente la giurisprudenza richiamata dalla Procura (SS.UU. nn. 14436/2018 e 1994/2022), sostenendo che essa non si attaglia al caso di specie, poiché la Grossi non avrebbe compiuto attività integrativa o sostitutiva dell'attività istruttoria della P.A., essendosi limitata a sottoporre la domanda, mentre l'istruttoria e la valutazione discrezionale sono state svolte autonomamente dall'Amministrazione.

3.2. Quanto alla prescrizione, la difesa ha dedotto che il termine quinquennale della pretesa erariale sarebbe decorso dal 17 settembre 2021, data del decreto di revoca del finanziamento, mentre il primo atto interruttivo – l'invito a dedurre – si sarebbe perfezionato nei confronti della convenuta solo in data successiva al decorso del quinquennio.

Nel merito, contesta l'antigiuridicità stessa della condotta, rilevando che non vi avrebbe nulla di illecito nella circostanza che la Grossi, nello svolgimento della propria attività professionale, abbia creato le credenziali di accesso al portale dell'Ente gestore, abbia detenuto la smart card intestata alla società per la firma digitale della documentazione, sia stata indicata come referente ed abbia presentato la domanda di partecipazione, essendo assolutamente normale che un consulente, cui si rivolgono soggetti inesperti, presti la propria assistenza svolgendo anche tali attività.

3.3. La difesa ha altresì ricordato che, dopo la modifica del 2020 (d.l. n. 76/2020), la legge richiede il dolo penalistico, ossia la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso; a riprova dell'insussistenza di tale dolo, ha evidenziato che, nel procedimento penale EPPO n. 98/2022, tra i casi per i quali lo stesso Pubblico Ministero ha ritenuto di disporre il rinvio a giudizio non vi è quello relativo al presente giudizio.

3.4. Sostiene altresì che mancherebbe il nesso causale, in quanto la presentazione della domanda di contributo non determinava automaticamente la concessione, essendo interposta l'istruttoria e la valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

3.5. Osserva che il danno erariale non si sarebbe concretizzato né con l'ottenimento del contributo né con l'erogazione dell'acconto, ma verificatosi perché – e nel momento in cui – all'erogazione dell'acconto non ha fatto seguito la concreta realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo: la condotta che ha cagionato il danno sarebbe dunque quella autonomamente tenuta dal beneficiario del contributo dopo aver ottenuto l'erogazione dell'acconto

3.6. Eccepisce, anche volendo ipotizzare una responsabilità della Grossi, che essa non potrebbe mai essere condannata all'intero importo del danno di 20.188,00 euro, ma soltanto nei limiti dei compensi effettivamente ricevuti per l'attività svolta.

Anche le richiesta di proroga, secondo la difesa, sarebbero irrilevanti.

3.7. La difesa rileva infine che la Procura pretenderebbe di fondare l'accusa su presunti sistemi fraudolenti emergenti da indagini penali ancora in corso e relative ad altre pratiche, mentre la responsabilità

erariale andrebbe accertata in relazione alla specifica vicenda, non sul contesto o su generalizzazioni, e che dalla stessa denuncia di Fidi-Toscana emerge che la convenuta ha presentato 82 pratiche nel biennio 2019/2020, di cui 66 ammesse e solo 14 revocate, e che la maggioranza ha avuto esito positivo, il che escluderebbe l'esistenza di un sistema fraudolento sistematico.

4. All'udienza di discussione le parti hanno tutte insistito per le conclusioni già rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. La pretesa erariale è azionata dalla Procura regionale nei confronti di Lorenzo Giannerini, beneficiario di un contributo di matrice europea erogato dalla Regione Toscana, e di Gina Grossi, consulente professionista, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno erariale, ritenendo che abbiano concorso all'illecita percezione e al mancato riversamento del finanziamento pubblico successivamente revocato.

1.1. Secondo l'accusa, Giannerini avrebbe ottenuto il contributo mediante documentazione non veritiera, senza realizzare l'investimento né rendicontare le spese, mentre Grossi avrebbe avuto un ruolo determinante nell'organizzazione e gestione della pratica, predisponendo la documentazione contraffatta e coordinando un più ampio sistema fraudolento finalizzato all'ottenimento di fondi pubblici.

1.2. Il signor Giannerini, costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la nullità della notificazione dell'atto di citazione e la

prescrizione della pretesa erariale. Nel merito, ha negato qualsiasi condotta dolosa, sostenendo di essersi affidato in buona fede alla consulente Grossi, che avrebbe gestito integralmente la pratica, e chiedendo in subordine una riduzione dell'addebito anche in ragione del concorso colposo dell'Amministrazione.

1.3. La signora Grossi, a sua volta costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la prescrizione dell'azione. Nel merito, ha sostenuto di aver operato esclusivamente quale consulente esterna, senza alcuna gestione diretta dei fondi pubblici, contestando la sussistenza del rapporto di servizio, del dolo, del nesso causale e dell'antigiuridicità della condotta. In via subordinata, ha chiesto che un'eventuale responsabilità sia limitata ai compensi professionali percepiti.

2. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste pienamente nei confronti di entrambi i convenuti.

2.1. Quanto al percettore diretto Lorenzo Giannerini, è ormai ius receptum che, per radicare la giurisdizione contabile, occorre la sussistenza di una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'attività dell'ente poiché, in tali casi, l'iniziativa economica privata costituisce modalità operativa di politiche pubbliche perequative del territorio (tra le moltissime: Corte conti, Sez. App. Sicilia, sent. 14 febbraio 2022, n. 21); nel caso di specie, il rapporto di servizio si è instaurato per il fatto che il convenuto ha ottenuto e trattenuto illegittimamente il finanziamento pubblico, trattandosi di impresa individuale, con totale coincidenza tra impresa e persona

fisica.

2.2. Quanto alla consulente Grossi, il Collegio ritiene di dovere aderire alla prospettazione di parte attrice - respingendo dunque l'eccezione della difesa – sulla scorta di un duplice ordine di ragioni.

2.2.1. Innanzitutto, l'intervento della consulente è stato indispensabile all'ottenimento del finanziamento e si è inserito in via decisiva nell'iter procedimentale, il che integra il rapporto di servizio alla stregua del principio affermato da Cass. SSUU n. 14436/2018, secondo cui sussiste giurisdizione contabile "nei confronti di un privato che [...] abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici". Nel caso di specie, la Grossi non si è limitata a un'attività meramente esecutiva, ma ha materialmente curato l'inserimento della domanda, detenuto le credenziali e la firma digitale del beneficiario, predisposto il preventivo contraffatto, richiesto proroghe e gestito l'intera pratica, svolgendo attività preparatorie e istruttorie indispensabili.

2.2.2. Inoltre, la convenuta ha ricevuto compensi a valere sui contributi pubblici e gestito interi "cluster" di richiedenti, il che la assimila al percettore diretto e integra la giurisdizione anche ai sensi dell'orientamento che estende la responsabilità alle "persone fisiche rivestenti la qualità di effettivo dominus della persona giuridica" (Sez. Umbria, sent. 5 agosto 2022, n. 46), essendo "sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale" (Cass. SSUU n. 1994/2022).

3. L'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione,

sollevata dal convenuto Giannerini, è infondata e, pertanto, deve essere respinta.

3.1. La difesa ha dedotto la nullità della notificazione dell'atto di citazione, assumendo che la Procura avrebbe illegittimamente proceduto alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a mezzo dell'UNEP di Lucca, nonostante l'impresa all'epoca fosse ancora attiva. L'assunto non merita accoglimento.

3.2. Dagli atti di causa emerge che la Procura ha provveduto a notificare l'atto di citazione nei confronti del Giannerini con due distinte modalità. In primo luogo, è stata effettuata una notifica tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, regolarmente consegnata nella casella di destinazione del convenuto. In secondo luogo, è stata disposta una notifica tramite ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., a seguito di un primo tentativo infruttuoso di notifica presso l'indirizzo di residenza del destinatario, dove lo stesso non era reperibile e il suo nominativo era sconosciuto ai vicini, come risulta dalle annotazioni dell'ufficiale giudiziario.

3.3. Ne consegue che, avendo la Procura previamente effettuato la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri, regolarmente perfezionatasi, e avendo, altresì, provveduto a una ulteriore notificazione presso la residenza del convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nessuna violazione delle disposizioni in materia di notificazione può ritenersi sussistente.

4. Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti.

4.1. Le difese assumono che il termine quinquennale di cui all'art. 1, co. 2, della l. n. 20/1994 avrebbe iniziato a decorrere dal 17 settembre 2021, data del decreto di revoca del finanziamento, con conseguente maturazione della prescrizione il 17 settembre 2026, anteriormente alla notificazione dell'invito a dedurre. L'assunto non può essere condiviso.

4.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità decorre dal momento in cui il danno erariale diviene concreto, attuale e giuridicamente qualificato, ossia da quando l'Amministrazione è posta nelle condizioni di far valere il proprio diritto risarcitorio, non essendo sufficiente il mero verificarsi della condotta inadempiente o la semplice scadenza del termine previsto per l'esecuzione dell'intervento.

4.3. Nel caso di specie, il danno lamentato dalla Procura non coincide con il mero mancato completamento del progetto entro i termini previsti, bensì con la definitiva perdita della provvista pubblica, conseguente alla revoca del contributo e all'accertato inadempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario. È, infatti, solo con il provvedimento di revoca del finanziamento del 17 settembre 2021 che l'Amministrazione ha definitivamente accertato il venir meno dei presupposti per il mantenimento del beneficio, rendendo certa ed attuale la lesione patrimoniale derivante dall'indebita percezione delle risorse pubbliche e dalla loro irreversibile sottrazione alle finalità istituzionali cui erano destinate. Sino a quel momento, l'inadempimento del beneficiario non era ancora definitivamente qualificabile quale danno erariale, permanendo in capo all'Amministrazione la possibilità

di valutare l'adempimento, l'eventuale regolarizzazione della posizione ovvero l'adozione di provvedimenti consequenziali.

Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data del provvedimento di revoca del contributo (17 settembre 2021), allorché il pregiudizio erariale ha assunto i caratteri della certezza e dell'attualità. Da tale data l'invito a dedurre è intervenuto tempestivamente, essendosi perfezionato nei confronti di entrambi i convenuti il 25 luglio 2025, ben prima del decorso del quinquennio (17 settembre 2026). Ciò vale per entrambi i convenuti.

4.3.1. In primo luogo, la posizione della Grossi non è quella di un estraneo al rapporto obbligatorio di restituzione, bensì quella di corresponsabile in solido ai sensi dell'art. 1310 c.c., applicabile al processo contabile in virtù del rinvio operato dall'art. 7, co. 2, c.g.c. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, sebbene riconosca come regola generale la parziarietà dell'obbligazione risarcitoria nel giudizio contabile, afferma altrettanto costantemente che tale principio subisce una deroga nel caso in cui la condotta sia connotata da dolo: in tale evenienza, i concorrenti rispondono in solido per l'intero pregiudizio. Orbene, nel caso di specie, la condotta della Grossi è stata integralmente improntata a dolo e la stessa ha gestito di fatto, in piena consapevolezza e in accordo con il percettore, l'intera procedura fraudolenta, dalla fase genetica della domanda alla fase patologica della mancata rendicontazione, con richiesta di proroghe. L'invito a dedurre, notificato tempestivamente al Giannerini, ha dunque efficacia interruttiva anche nei confronti della Grossi, in forza del principio

solidale di cui all'art. 1310 c.c.

4.3.2. In secondo luogo, e a prescindere dalla riferibilità dell'atto interruttivo, la pretesa della Procura non è comunque caduta in prescrizione nei confronti della Grossi in ragione del disposto dell'art. 1, co. 2, della l. n. 20/1994, segnatamente per quanto riguarda la disciplina dell'occultamento doloso del danno. Occorre premettere che, in base alla novella operata dalla legge n. 1/2026, il termine quinquennale di prescrizione non decorre dalla data del fatto dannoso, bensì dalla data della scoperta del danno, allorché la condotta del soggetto in rapporto di servizio sia connotata da una condotta commissiva attiva, come la falsificazione o alterazione di documenti, ovvero dalla violazione di obblighi giuridici di comunicazione, sempreché tali condotte siano specificamente dirette a impedire o ritardare la scoperta del pregiudizio erariale. Va quindi rilevato che, nel caso in esame, la condotta della convenuta Grossi integra pienamente l'ipotesi richiamata. La consulente, infatti, non si è limitata a realizzare l'illecito nella fase di accesso al beneficio, ma ha attivamente e consapevolmente posto in essere una serie di condotte commissive ulteriori, distinte dalla mera percezione indebita, finalizzate a dissimulare la natura fraudolenta dell'intera operazione e a impedire all'ente erogatore la tempestiva emersione del danno. In particolare, la Grossi ha predisposto e trasmesso un preventivo fittizio, consistente in una mera stampa dal sito internet del produttore, privo dei requisiti formali essenziali (carta intestata, destinatario, personalizzazione, data di consegna, sottoscrizione), e ha tagliato i margini superiore e inferiore

della stampa proprio allo scopo di occultare la provenienza dal sito web e l'identità del precedente utilizzatore (trattandosi dello stesso documento già utilizzato per l'ottenimento di analogo finanziamento da parte dell'impresa individuale Baciu Maria Loredana). Successivamente, ha inoltrato richieste di proroga fondate su ragioni prive di riscontro, con l'evidente scopo di guadagnare tempo e differire il momento in cui l'ente gestore avrebbe potuto verificare la mancata realizzazione dell'investimento. Tali elementi testimoniano che la condotta della consulente non si è esaurita nella fase genetica dell'illecito, ma è proseguita in una fase successiva, caratterizzata da una volontà specificamente diretta a occultare la sussistenza del danno, a ritardare i controlli dell'Amministrazione e a rendere più difficoltoso l'accertamento dell'illecito. Si tratta, in altri termini, di una condotta commissiva attiva – consistente nella falsificazione e nell'alterazione della documentazione prodotta in sede di domanda e di richiesta di proroga – che integra la nozione di occultamento doloso anche secondo la lettura restrittiva offerta dalla novella del 2026. Ne consegue che, anche volendo prescindere dall'efficacia interruttiva dell'invito a dedurre nei confronti del percettore, la prescrizione nei confronti della Grossi non è comunque maturata.

4.4. Pertanto, per le ragioni esposte, l'azione della Procura risulta tempestivamente esercitata anche nei confronti della convenuta Grossi, sia per effetto dell'interruzione operata nei confronti del coobbligato solidale, sia – e comunque – per la sussistenza dell'occultamento doloso, che ha impedito all'Amministrazione di

percepire tempestivamente il danno e ha giustificato la decorrenza del termine quinquennale dalla data della scoperta dell'illecito, non antecedente all'avvio delle indagini e, in ogni caso, successiva al 17 settembre 2021.

5. La domanda della Procura regionale merita integrale accoglimento, poiché sussistono, in capo a entrambi i convenuti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale – condotta antigiuridica connotata da dolo, danno certo e attuale e nesso di causalità diretto – nei termini che di seguito si declinano separatamente per ciascuno dei due.

5.1. Quanto a Gina Grossi, la Procura ha fornito un quadro probatorio grave, preciso e concordante, tale da comprovare che la stessa non fu una mera consulente, bensì l'effettiva ideatrice ed esecutrice del sistema fraudolento, oltre che beneficiaria di fatto di parte dei fondi pubblici. La condotta antigiuridica della Grossi si estende dall'inizio alla fine dell'intera procedura: deteneva le credenziali e le firme digitali del Giannerini, come riscontrato nel sequestro operato presso il suo studio, dove sono stati rinvenuti numerosi fascicoli contenenti firme digitali dei beneficiari e documenti contraffatti; ha materialmente curato l'inserimento della domanda di finanziamento; ha predisposto il falso preventivo, consistente in una mera stampa dal sito internet del produttore, privo dei requisiti formali essenziali, e ha tagliato i margini superiore e inferiore della stampa proprio allo scopo di occultare la provenienza dal sito web e l'identità del precedente utilizzatore (trattandosi dello stesso documento già

utilizzato per l'ottenimento di analogo finanziamento da parte dell'impresa individuale Baciu Maria Loredana); ha richiesto plurime proroghe per conto del Giannerini, motivate da ragioni prive di riscontro; ha gestito l'intera pratica, come confermato dal ritrovamento, nel suo studio, della copia cartacea di tali documenti e, soprattutto, della mail dell'11 febbraio 2020, nella quale riepilogava a terzi le scadenze e i documenti mancanti per il "cluster romeno", includendovi espressamente il Giannerini. Tale mail, unitamente al possesso delle credenziali altrui e alla presenza di numerosi fascicoli con documenti contraffatti nel suo studio – molti dei quali con falsificazioni grossolane – dimostra che la Grossi non solo era consapevole dell'illiceità, ma ne era l'ideatrice e l'organizzatrice, ricevendo compensi dai percettori. Sul piano dell'elemento soggettivo, la Procura contesta alla Grossi il dolo e tale qualificazione è pienamente condivisibile. La condotta della consulente non è frutto di negligenza o imperizia, ma di una volontà deliberata e consapevole di conseguire un indebito profitto, mediante artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente gestore. Nel caso di specie, la Grossi ha previsto e voluto l'indebita percezione del contributo e il conseguente danno all'erario, organizzando un sistema che produceva sistematicamente finanziamenti per soggetti privi dei requisiti, come confermato dall'esistenza di veri e propri "cluster" di richiedenti – tra cui numerosi beneficiari di nazionalità romena – tutti assistiti dalla medesima consulente. Il nesso causale tra la condotta della Grossi e il danno è diretto e autonomo. Come affermato dalla Procura, senza il suo intervento decisivo e fraudolento il Giannerini non

avrebbe né ottenuto né trattenuto il finanziamento; la condotta della consulente è stata, cioè, conditio sine qua non dell'intera vicenda dannosa. In particolare, la Grossi non si è limitata a fornire una mera assistenza tecnica, ma ha soppiantato lo stesso beneficiario nella gestione dell'intero procedimento, dalla presentazione della domanda alla richiesta di proroga, fino alla mancata rendicontazione, sostituendosi all'impresa nell'adempimento degli obblighi verso l'ente erogatore. A nulla rileva la circostanza, eccepita dalla difesa, che nel procedimento penale EPPO la Grossi non sia stata rinviata a giudizio per questo specifico episodio, poiché la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome (Cass. pen., Sez. VI, sent. 16 marzo 2017, n. 35205) e l'assenza di un rinvio a giudizio o, eventualmente, l'assoluzione dalla responsabilità penale non implica l'automatica esclusione di quella amministrativa (Sez. Lombardia, sent. 19 dicembre 2022, n. 276).

Il danno non può essere limitato al mero compenso percepito dalla Grossi, né può escludersi il nesso causale per il preteso "filtro" autonomo della Regione. Solo il deliberato e sistematico intervento della Grossi ha consentito di superare i controlli; soprattutto, la stessa Grossi ha gestito anche la fase della rendicontazione, che è stata omessa, e le richieste di proroga, dimostrando che il suo ruolo causale si è esteso fino al momento in cui il danno si è definitivamente consolidato con la revoca e la mancata restituzione.

5.2. Quanto a Lorenzo Giannerini, la sua responsabilità è altrettanto chiara e grave, in qualità di titolare dell'impresa individuale e di diretto

percettore del finanziamento. La condotta antigiuridica del Giannerini si sostanzia in plurime e gravi violazioni degli obblighi previsti dal bando e dal contratto di finanziamento: ha presentato una domanda di finanziamento per un progetto di investimento (acquisto di un veicolo nuovo e attrezzatura varia) che, come dimostrato dai fatti, non aveva alcuna intenzione di realizzare, utilizzando le somme per finalità diverse e comunque non rendicontate; ha allegato alla domanda un preventivo fittizio, consistente in una mera stampa dal sito internet del produttore, privo dei requisiti formali essenziali, e peraltro già utilizzato per l'ottenimento di analogo finanziamento da parte dell'impresa individuale Baciu Maria Loredana; ha chiesto e ottenuto plurime proroghe del termine per la rendicontazione fornendo ragioni prive di riscontro all'ente gestore; non ha presentato alcuna rendicontazione delle spese, violando palesemente gli obblighi di cui al bando (realizzazione del progetto, mantenimento dei requisiti di ammissibilità, rendicontazione delle spese effettivamente sostenute), come puntualmente rilevato nel decreto di revoca; non ha restituito le somme indebitamente percepite, nonostante la formale revoca del finanziamento e l'iscrizione a ruolo del credito; ha cancellato l'impresa dal registro delle imprese il 14 ottobre 2025, prima del termine utile per la legittima conservazione del finanziamento, circostanza che costituisce già di per sé violazione di una clausola del bando. L'elemento psicologico è senza dubbio il dolo. Il Giannerini ha agito con coscienza e volontà, non solo nel richiedere un finanziamento che sapeva non essere destinato all'uso dichiarato, ma anche nel

perseverare nell'illecito attraverso le richieste di proroga e la successiva omissione della rendicontazione. La sua condotta è stata attiva e consapevolmente diretta a trarre in inganno l'ente gestore e a trattenere indebitamente le risorse pubbliche. Tale elemento è ulteriormente confortato dal fatto che il convenuto ha proseguito nel rapporto di lavoro stagionale presso l'azienda di famiglia, non ha mai acquistato il furgone, e le poche fatture emesse dall'impresa sono di importo irrisorio e riferite a servizi non coerenti con l'attività dichiarata, a dimostrazione che la richiesta di finanziamento fu fin dall'inizio finalizzata esclusivamente all'appropriazione di fondi pubblici. Il nesso di causalità tra la condotta del Giannerini e il danno è diretto e immediato. È stata proprio la sua domanda fraudolenta – presentata con il contributo determinante della Grossi – a determinare l'erogazione del finanziamento, e sono state proprio le sue omissioni (mancata rendicontazione) e le sue richieste di proroga a determinare il consolidarsi del danno, che si è definitivamente concretizzato con la revoca e la mancata restituzione. Senza la sua iniziativa e senza il suo consenso all'intero sistema fraudolento, il danno non si sarebbe prodotto. A nulla rileva l'eccezione secondo cui il Giannerini avrebbe agito in sostanziale stato di soggezione alla Grossi. Come correttamente rilevato dalla Procura, il Giannerini ha sottoscritto la domanda, ha beneficiato direttamente delle somme erogate e, soprattutto, non ha mai restituito il finanziamento né ha denunciato alcuna irregolarità. Trattandosi di impresa individuale, non sussiste alcuna separazione tra l'impresa e la persona fisica titolare, con totale

coincidenza del patrimonio e della responsabilità per le obbligazioni. Il Giannerini ha quindi pienamente partecipato all'illecito, condividendone i benefici.

5.3. Va conseguentemente statuita la condanna in solido dei due convenuti per l'importo di 19.600,00 euro, pari all'anticipo del finanziamento erogato, con rivalutazione monetaria a partire dalla data dell'erogazione del finanziamento medesimo (2 gennaio 2020) e interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo, oltre alle spese di giustizia. La richiesta attorea non può, tuttavia, essere accolta nella parte in cui include nel quantum risarcitorio anche l'importo relativo alle spese di istruttoria, di recupero e di iscrizione a ruolo sostenute dall'Amministrazione, pari a 588,00 euro. Tali esborsi costituiscono certamente maggiori oneri conseguenti alla condotta illecita dei convenuti e, come tali, sono legittimamente imputabili agli stessi nell'ambito dei rapporti di recupero del credito; nondimeno essi non integrano, sul piano strettamente risarcitorio, una distinta posta di danno erariale da sommare all'importo del pregiudizio già accertato. Il danno oggetto del presente giudizio coincide infatti con la perdita della provvista pubblica indebitamente erogata e non restituita, mentre le spese sostenute dall'Amministrazione per le attività di recupero assumono natura accessoria rispetto al credito principale e possono essere poste a carico dei responsabili secondo le regole proprie del procedimento di recupero, senza che ciò comporti un incremento del danno risarcibile. Ne consegue che la condanna deve essere limitata all'importo di 19.600,00 euro, ferma restando la

debenza degli ulteriori oneri e spese legittimamente previsti dalla normativa applicabile.

5.4. Il credito pubblico potrà essere soddisfatto una sola volta. Pertanto, ove in sede esecutiva dovesse risultare che tutto o parte dell'importo oggetto della presente condanna sia stato nel frattempo recuperato dall'Amministrazione, mediante riscossione coattiva o attraverso altre procedure di recupero, tale circostanza dovrà essere fatta valere nelle competenti sedi esecutive, al fine di evitare un'indebita duplicazione della soddisfazione del medesimo credito. Resta fermo, infatti, il principio secondo cui l'erario ha diritto all'integrale, ma non già al duplicato, ristoro del pregiudizio sofferto.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, condanna i due convenuti in solido tra loro al risarcimento di 19.600,00 euro in favore della Regione Toscana, oltre a rivalutazione a partire dalla data dell'erogazione del finanziamento pubblico, interessi dal deposito della presente sentenza fino all'integrale soddisfo e spese di giudizio che si liquidano nella misura di euro 590,33(cinquecentonovanta/33).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze,

in esito alla pubblica udienza del 9 luglio 2026

Il Giudice estensore Il Presidente

	Marco Scognamiglio	Leonardo Venturini
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 01/10/2026	
		Il Funzionario
		Daniele Iliceto
		f.to digitalmente